

DELIBERA N. 139/13/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.P.A. ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELECAMPIONE PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3, DELIBERA
N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73 e in particolare l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i. e in particolare l'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*" e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*” e s.m.i;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato, in data 12 giugno 2013, la violazione del disposto contenuto nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP da parte della società Radiotelevisione di Campione S.p.A. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Telecampione con sede legale a Milano, via A. Mambretti n. 9 - 20157 nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 22, 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre 2012;

VISTO l’atto – cont. n. 10/13 – datato 17 giugno 2013 e notificato in data 21 giugno 2013 alla predetta società che contesta la violazione del disposto contenuto nell’art. nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 22, 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre 2012; in particolare, sull’emittente televisiva locale Telecampione sono state trasmesse, in fascia oraria non consentita – 7.00/23.00-, televendite relative a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 “*per conoscere i numeri vincenti della prossima estrazione...*”; nel corso della trasmissione di una delle predette televendite, a titolo esemplificativo, il conduttore dichiara: “*martedì sera è sicuro un altro turno...vinciamo martedì, adesso abbiamo la garanzia della vincita*”;

RILEVATO che la parte non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia, nell’approvare con deliberazione n. 45 del 12 settembre 2013 la relazione istruttoria datata 5 settembre 2013, ha proposto a questa Autorità la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione;

CONSIDERATO che la proposta presentata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia risulta meritevole di accoglimento, in quanto sull’emittente televisiva locale in questione sono state trasmesse televendite relative a pronostici concernenti il gioco del lotto, in fascia oraria non consentita, caratterizzate dalla presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, nonché dall’inganno o dallo sfruttamento della superstizione e della credulità dei telespettatori;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, ai sensi dell’art. 5 ter, commi 1 e 3, della citata delibera n.538/01/CSP;

CONSIDERATO, altresì, che il contenuto delle predette televendite integra la violazione delle norme di cui all’art. 5 ter, comma 2, della citata delibera n.538/01/CSP poste a tutela dell’utenza, in particolare delle categorie più deboli, attraverso l’inganno o lo sfruttamento della superstizione e credulità, in quanto non emerge alcun elemento idoneo a far ritenere che le previsioni concernenti il gioco del lotto siano elaborate su base di inferenza statistica;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell' art. 51, comma 1, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del quadruplo del minimo edittale pari ad euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità elevata, in quanto, pur tenendo in considerazione l'ambito territoriale soltanto locale delle diffusioni, la rilevata reiterazione di numerosi episodi di violazione delle suddette disposizioni normative regolamentari risulta provocare notevoli effetti pregiudizievoli ai telespettatori; sono sotto forma di abuso della vulnerabilità psicologica di una parte dei telespettatori più inclini a rimanere vittima dello sfruttamento della superstizione e della credulità mediante esagerazioni sull'efficacia dei servizi offerti; questa riguarda l'oggettività della violazione, ossia il bene tutelato che non può entrare in considerazione nella determinazione della sanzione;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e non ha documentato di aver intrapreso azioni in tal senso e, pertanto, è da ritenersi che le conseguenze dell'illecito in esame non siano state né eliminate né attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la predetta società non ha cooperato allo svolgimento dell'attività istruttoria, in quanto non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Radiotelevisione di Campione S.p.A. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 2.047.143,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 24.792,00 (ventiquattromilasettecentonovantadue/00) corrispondente al quadruplo del minimo edittale della sanzione pari a euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) moltiplicata per numero 6 (sei) episodi di violazione rilevati corrispondenti alle giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Radiotelevisione di Campione S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telecomcampione con sede gale a Milano, via A. Mambretti n. 9 - 20157, di pagare la sanzione

amministrativa di euro 24.792,00 (ventiquattromilasettecentonovantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 139/13/CSP*” entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 139/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani